




Il Blog di Stefano D'Auria

[Home](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Diritto](#) » [Il Blog di Stefano D'Auria](#) » [Diritto civile](#) » [Leasing risolto prima del fallimento e ammissione del credito](#)

21 marzo 2016

Leasing risolto prima del fallimento e ammissione del credito



Come noto, con il *leasing* o contratto di locazione finanziaria, una parte (cd. concedente o *lessor*), dietro corrispettivo di un canone periodico determinato in relazione al recupero del prezzo e al conseguimento di un utile, concede il godimento di un bene all'altra (cd. utilizzatore), con facoltà di questa, alla scadenza del termine fissato, di restituirlo ovvero di acquistarlo per una specifica somma residua.

Ai fini che qui rilevano, bisogna innanzitutto brevemente ribadire la distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra leasing di godimento e leasing traslativo:

- il leasing di godimento ricorre quando i canoni versati per l'utilizzazione del bene (non atto a conservare un apprezzabile valore residuale al termine stabilito) costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento e quindi il valore residuale del bene è minimo e corrisponde all'altrettanto modesto prezzo di opzione per l'acquisto della proprietà allo scadere del contratto;
- il leasing traslativo, invece, ricorre se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato dal lessor e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto risulti superiore all'importo convenuto per l'esercizio del diritto di opzione.

Tanto premesso, in ambito fallimentare è da tempo discussa la questione relativa alla **quantificazione del credito insinuabile da parte del lessor (concedente) nell'ipotesi di contratto di leasing già risolto ante dichiarazione di fallimento della società utilizzatrice**.

Sotto un profilo strettamente normativo va ricordato che, nella definizione di rapporto giuridico pendente, il **comma primo dell'art. 72 L.F.** precisa che *intende far riferimento a quei contratti perfezionati nel loro iter formativo, ma non ancora compiutamente eseguiti da entrambe le parti contraenti al momento dell'apertura della procedura*.

L'art. 72 L.F. è richiamato espressamente dal **primo comma dell'art. 72-quater L.F.**, che *disciplina nei primi tre commi la fattispecie del fallimento dell'utilizzatore e nel quarto comma la fattispecie del fallimento della*

art. 107 L.F., art. 118 L.F., art. 492-bis c.p.c., atti di liquidazione, beni falliti, cassazione, chiusura del fallimento, **clausole vessatorie**, codice del consumo, **consumatori, curatore fallimentare**, D.L. 83/2015, danno, **fallimento**, fornitore, foro del consumatore, furto d'identità, leasing di godimento, leasing e fallimento, leasing traslativo, liquidazione, liquidazione, phishing, **portale vendite pubbliche**, pratiche commerciali scorrette, procedure concorsuali, procedure fallimentari, prodotti difettosi, produttore, PVP, rent to buy, responsabilità, ricerca beni falliti, ricerca telematica beni falliti, **risarcimento**, sentenza, simulazione della quietanza, sovraindebitamento, spese di consegna, tour

società concedente.

In virtù del generico rinvio all'art. 72 L.F. operato dall'art. 72-*quater*, comma 1, L.F., al contratto di *leasing* è applicabile pure la disposizione del **quinto comma dell'art. 72 L.F.**, secondo cui *l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda di risoluzione ex art. 2653, n. 1, c.c.*

Ne consegue dunque che, nell'ipotesi di rapporto risolto dal concedente *ante* fallimento, non operano i principi posti dall'art. 72-*quater* L.F., che presuppongono la pendenza del contratto al momento del fallimento, e il curatore potrà quindi chiedere al concedente la restituzione dei canoni già pagati dall'utilizzatore poi fallito, mentre il concedente avrà diritto alla corresponsione di un "*equo compenso*" ai sensi dell'art. 1526 c.c., ferma la necessità di quest'ultimo di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano proposte anche domande restitutorie o risarcitorie.

Questo principio, già da tempo affermato dalla giurisprudenza di merito, è stato solo recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione.

Infatti, con una recente pronuncia (**Cass., sez. III, 29 aprile 2015, n. 8687**) è stato affermato che

*"L'introduzione nell'ordinamento, tramite l'art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dell'art. 72-*quater* legge fall. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 cod. civ. al leasing traslativo) che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore".*

Nello stesso solco interpretativo si colloca **Cass., sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2538** la quale ha ribadito che – nel caso di risoluzione anteriore al fallimento del *leasing* – è necessario che *"il concedente proponga la domanda di ammissione al passivo completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione dell'art. 1526 c.c.: la restituzione di tutti i canoni all'utilizzatore e del bene alla società di leasing, con la possibilità di pretendere, a titolo di risarcimento ex art. 1453, primo comma, c.c., la differenza tra l'intero corrispettivo contrattuale a carico dell'utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione"*.

Lectures: **5764** | Comments: **0** |



Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

operator, vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita telematica, vendite telematiche

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ ~~250,00~~ +IVA (-52%) € **118,80** +IVA



[Commentario breve al Codice Civile](#)

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

€ ~~320,00~~ (-15%) € **272,00**



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

€ ~~480,00~~ (-25%) € **360,00**



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

€ ~~49,00~~ (-20%) € **39,00**




NOVITA'

[Agenda legale 2020](#)

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta



Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

€ 54,00 (-50%) € 27,00



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy.](#)

Marini Paolo

Editore: **Ipsa**

Anno: 2018

Versione eBook

€ 14,90 +IVA

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



CEDAM

